

Todini, Giampiero; Murgia, Giuliana (1976) *Le Chiudende nel territorio di Nuoro prima e dopo la pubblicazione del regio editto 6 ottobre 1820*.  
Archivio storico sardo di Sassari, Vol. 2 (2), p. 25-65. ISSN 0391-2337.

<http://eprints.uniss.it/3152/>

Anno II - n. 2

BOLLETTINO  
DELL' ASSOCIAZIONE

# ARCHIVIO STORICO SARDO DI SASSARI



Gallizzi - Sassari 1976

GIAMPIERO TODINI - GIULIANA MURGIA

LE CHIUDENDE NEL TERRITORIO DI NUORO PRIMA E DOPO  
LA PUBBLICAZIONE DEL REGIO EDITTO 6 OTTOBRE 1820

I - PREMESSA

Questo nostro saggio sulle chiudende del Distretto di Nuoro, altro non vuol essere che un modesto contributo allo studio di un movimento storico, economico e sociale di notevole importanza per l'economia della Sardegna quale fu quello che va dal 1820 al 1850. Esso perciò, quantunque limitatamente ad una sola zona della nostra terra, vuole riportare in luce fatti e circostanze la cui particolare conoscenza potrà certamente riuscire utile alla mente dello studioso per meglio indagare ed intendere un determinato periodo della evoluzione storica della proprietà fondiaria sarda, inquadrandola, con maggiore esattezza, nei suoi peculiari caratteri ambientali e sociali.

Nel 1820 il re Vittorio Emanuele I, mettendo in atto un nuovo ordine di cose, che già in precedenza aveva manifestato il suo grande avo, Carlo Emanuele III (1730 - 1773) in un vasto programma di riforme dirette a migliorare le depresse condizioni dei feudi, nell'intento di favorire la chiusura dei terreni, ritenuta allora mezzo principalissimi per assicurare ed estendere la proprietà ed anche per promuovere l'agricoltura, stimata questa "di tutte le invilite nazioni fonte inesaurita di ricchezza" (1), con l'Editto del 6 ottobre e con la Carta Reale del 14 novembre successivo stabilì quali fossero i proprietari che potessero chiude-

---

(1) Vedi vol. 1576 dell'A.S.C., relazione n. 1422 della R<sup>a</sup> Delegaz. sulle chiudende.

re liberamente il proprio terreno e quali invece non lo potessero fare senza prima ottenere il dispaccio di concessione.

Vittorio Emanuele quindi attribuì ai Prefetti, nella loro qualità di Intendenti Provinciali, il diritto di accogliere le domande che fossero promosse ad un così utile fine, e di redimere le opposizioni da parte di eventuali interessati ordinando che gli stessi Prefetti, ove le circostanze formulanti tali opposizioni risultassero di dubbia qualità, trasmettessero d'ufficio tutti gli atti al Vicerè e si adattassero poi a quelle risoluzioni che da questi avrebbero ricevuto.

Nominò, infine, una Regia Delegazione per decidere sulle questioni che insorgessero tra vassalli e feudatari intorno alla fissazione del quantitativo del canone al quale si volesse ridurre il diritto antico dei tenutari stessi. Ma queste leggi, che non furono rese di pubblica ragione che con Pregone Viceregio del 4 aprile 1823, essendo state trattenute, nel loro avviamento e negli utili loro progressi da male intese opposizioni, determinate piuttosto da spirito di emulazione che da giuste vedute di pubblico interesse, diedero luogo al Pregone dell'Intendente Generale delle R. Finanze, del 9 dicembre 1824, col quale furono emanati vari ordinamenti onde far cessare le dette opposizioni e togliere così gli impedimenti che frapponevansi al pronto corso delle leggi, mentre si eccitavano sia i Consigli Comunali che gli I. P. ed i Delegati di Giustizia, all'esatto adempimento dei loro relativi doveri.

E poichè siffatto eccitamento non sortì tutti quegli effetti di cui si sperava, con la Carta Reale del 30 aprile 1825, fu dato incarico al "*Congresso sopra gli olivetti*" (2) perchè sorvegliasse ed attivasse, sotto la sorveglianza del Vicerè, l'esecuzione dell'Editto del 1820, valendosi dei mezzi più opportuni e proponendo al re quelli dei quali lo stesso Congresso non fosse autorizzato a disporre, prescrivendo, in pari tempo, che, in tutti i casi in cui straordinarie emergenze, procedenti da domande di chiusure, ren-

---

(2) Il Congresso sugli oliveti fu stabilito con editto V.R. del 3 dicembre 1806 nell'intento di dare impulso alla coltivazione ed innesto degli ulivi, abilitando inoltre i proprietari di terreni aperti, compresi nelle vidazioni o nei paberili a chiuderli liberamente per sè onde formare degli uliveti e tenerli in piena proprietà privata: (V. avv. LEI SPANO, *La questione Sarda*, Torino 1822, pag. 303).

dessero necessario l'intervento del Vicerè, questi dovesse sentire al riguardo il parere dello stesso Congresso.

Nel 1830, poi, essendo insorto un conflitto di giurisdizione tra il Supremo Magistrato della Reale Udienza e l'I. G. in merito a delle contestazioni tra alcuni proprietari di Sinnai, in provincia di Cagliari ed il Consiglio Comunitativo dello stesso villaggio, con altra Carta Reale del 7 maggio, il re Carlo Felice, per meglio regolare la facoltà concessa dall'art. 1 dell'Editto del 1820 ed evitare inoltre il rinnovarsi di simili conflitti, fissò nuove norme da osservarsi da parte di qualunque proprietario che intendesse avvalersi del beneficio del sopracitato art. 1, determinando, in modo certo, anche la competenza per decidere sulle opposizioni che insorgessero, distinguendone la loro natura.

Siccome però non pochi, con indebite chiusure, si erano permessi di opprimere i diritti altrui, commettendo usurpazioni causanti gravi inconvenienti, con altra carta Reale del 15 dicembre 1832, si commise al Vicerè di creare una *Delegazione Speciale* <sup>(1)</sup> destinata a ricevere tutti i ricorsi che venissero inoltrati contro le chiusure già effettuate e tutte le domande dirette a fare ridurre nei dovuti termini quelle chiusure che li avessero ecceduti.

Dopo la pubblicazione della Carta Reale del 26 febbraio 1829, con l'annesso Regolamento per la divisione delle terre comunali, essendo così venuti a cessare i motivi che avevano provocato le misure da commettere alla R<sup>a</sup> Delegazione l'esame degli atti, che si compilavano dagli I. P. in dipendenza di domande per poter chiudere terreni, prima di accordarsi ai relativi postulanti il dispaccio di concessione, il Vicerè con circolare del luglio 1840, autorizzò gli stessi I. G. a spedire direttamente i dispacci ogni qualvolta non risultasse alcuna opposizione alle domande nè da parte di privati nè dei Consigli Comunitativi, e non fosse, inoltre, concorsa alcuna circostanza di quelle che le

---

<sup>(1)</sup> G. Musio, *Sul progetto di legge abolitiva degli ademprivi in Sardegna*, Cagliari 1859, pag. 14. Asserisce che gli atti di questa Delegazione, alla quale egli appartenne sino al 1843 come avvocato F.G.P. e sino al 1848 come Presidente di Classe, furono poco più di 1000. Questi si trovano elencati nel registro compreso al vol. 1633 dell'A.S.C.

leggi riguardavano come contrarie per poter permettere la chiusura.

Nel 1848 quindi, dopo la promulgazione dello Statuto albertino, dovette cessare la R<sup>a</sup> Delegazione e, per esplicita dichiarazione del Ministero di Grazia e Giustizia, le cause che rimanevano ancora indecise presso la stessa R. Delegazione passarono ai Tribunali ordinari, mentre restarono agli Intendenti esclusivamente le attribuzioni loro concesse dalla legge, di poter cioè essi provvedere in materia di chiudende sempre quando non si presentava controversia che esigesse discussione in via giuridica, nel qual caso le parti avrebbero dovuto rivolgersi direttamente al Tribunale di competenza (\*).

Tutte queste leggi (<sup>5</sup>), affermando di colpo un genere di proprietà privata, dovevano portare sistemazione e sconvolgimen-

---

(\*) Vedi in vol. 1576 dell'A.S.C., circ. n. 244/311 del 19.VIII.1848 del V.R. a tutti gli I. P. dell'Isola.

(<sup>5</sup>) Si ritiene qui opportuno citare tutti i più importanti provvedimenti emanati in merito alle chiudende dal 1820 al 1848.

- 6 ottobre 1820 - Regio Editto sopra le chiudende, sopra i terreni comuni e della Corona, sopra i Tabacchi, nel Regno di Sardegna.
- 14 novembre 1820 - Carta Reale con cui S. M. approva le annesse Istruzioni relative al R. Editto sulle chiudende, e ripartizione de' terreni in Sardegna, e nomina una Delegazione destinata a decidere ogni vertenza dipendente dall'art. XIX delle medesime.
- 14 novembre 1820 - Istruzioni relative al Regio Editto sopra le chiudende.
- 4 aprile 1823 - Pregone Viceregio con quale si pubblicano le Carte Reali 27 novembre 1821 e 21 gennaio 1822 che recano modificazioni al R. Editto 6 ottobre 1820 (in Atti govern. vol. 15 n. 1087).
- 24 gennaio 1824 - Tariffa dei diritti per le concessioni di chiusura (in Atti govern. vol. 15 n. 1102).
- 9 dicembre 1824 - Manifesto con cui si frenano gli ostacoli posti alle chiusure dai Consigli Comunali (in Atti govern. vol. 15 n. 1120).
- 30 aprile 1825 - Regio Biglietto con cui viene stabilito un Congresso per attivare l'esecuzione dell'Editto del 1820 (in Atti govern. vol. 15 n. 1127).
- 7 maggio 1830 - Carta Reale con cui S. M. dà alcune disposizioni in ordine alla competenza delle contestazioni derivanti dalle chiusure dei terreni e stabilisce le norme da seguirsi dai proprietari nel prevalersi della facoltà di chiudere i loro terreni portata dal Regio Editto 6 ott. 1820, in Regie Provv. vol. 48 n. 46).
- 9 febbraio 1831 - Pregone Viceregio con cui si pubblica la Carta Reale 7 gennaio 1831 per la chiusura dei terreni (contiene pene contro i distruttori di chiudende e contro chi introduce bestiame nei terreni chiusi).
- 21 agosto 1832 - Pregone Viceregio contro gli autori delle demolizioni e degli incendi di chiusure in alcune Provincie del Regno e specie nel Nuorese (in Atti govern. vol. 16 n. 1215).

ti nella nostra Terra che, isolata dal mare, non potè vivere e conoscere l'esperienza attraverso la quale il continente veniva gradualmente maturando le proprie opere e preparandosi un nuovo avvenire (6).

Il fine dell'Editto del 1820 era quello di migliorare l'agricoltura con l'assegnazione dei confini alle proprietà individuali. Questa facoltà di chiusura era riconosciuta ad ogni proprietario non soggetto a servitù pubblica; invece per i terreni soggetti a pascolo comune o ad altra servitù pubblica, il permesso di chiudere era fatto dipendere dalle autorità all'uopo delegate.

I Comuni, invece di chiudere i terreni di loro proprietà, potevano anche deliberare di ripartirli per uguali porzioni fra i capi di casa comunisti, o venderli, o darli in fitto (art. 5 Editto 1820).

Con la chiusura non si intendono per nulla variati i diritti dei feudatari sul terreno per la percezione dei diritti di pascolo a carico dei vassalli. Per le controversie relative che potessero sorgere tra vassalli e feudatari a questo proposito, creavasi una speciale delegazione (artt. 17 - 21 istruz.).

E' noto quali controversie e lotte specie tra comuni e comunisti, pastori e agricoltori, tra tutti questi e le pubbliche autorità, abbiano suscitato i provvedimenti su accennati. Questa serie di carteggi offre pertanto al riguardo una ricca documentazione.

## II - CHIUDENDE FORMATE NEL TERRITORIO DI NUORO ANTERIORMENTE ALLA EMANAZIONE DEL REGIO EDITTO 6 OTTOBRE 1820.

Nel corso di questo lavoro si è avuta occasione d'incontrare qualche caso di chiudenda formata senza autorizzazione prima

---

13 settembre 1832 - Patente Viceregia per la nomina della Commisone Militare Mista.

7 febbraio 1835 - Carta Reale che accorda un indulto ad acuni inquisiti per le demolizioni nel Nuorese (in Atti govern. vol. 7 n. 1245).

8 ottobre 1842 - Lettera circolare viceregia indirizzata ai Giudici mandamentali con cui si cerca d'impedire gli abusi invalsi nel formare arbitrarie chiusure (in Atti govern. vol. 20 n. 1493).

11 aprile 1843 - Istruzioni reali che scioglievano nuovi dubbi insorti nell'applicazione delle leggi sulle chiudende (in Atti govern. vol. 20 n. 1513).

(6) Vedi G. MEDICI, *Aspetti della proprietà fondiaria in Sardegna*, Roma 1932, pagg. 1-5

o dopo che la materia tutta venisse disciplinata da apposite norme legislative. Sono appena dieci i casi esplicitamente dichiarati in Nuoro dagli stessi proprietari nell'intento di uniformarsi alle disposizioni contenute nell'Editto ed ottenere quindi per ogni buon fine il dispaccio di concessione.

Sarebbe però errato credere che solo dieci fossero i chiusi formati prima del 1820. Se teniamo ancora presenti i dati statistici forniti dall'Intendente Provinciale di Nuoro in data 4 giugno 1831 (7) ricorderemo che — sempre per il Comune di Nuoro — su 525 chiudende segnalate, soltanto per duecento circa esistono dati positivi di concessione, annoverando fra queste anche le pratiche incomplete o di dubbia definizione.

Le 325 pratiche mancanti non possono essere andate disperse, ma debbono invece considerarsi neppure impiantate. In altre parole nell'agro di Nuoro alla data della pubblicazione dell'Editto esistevano già 325 chiusi formati per iniziativa di particolari — qualche volta col permesso della Curia o del Censore locale — su tratti di terreno completamente liberi da servitù di qualsiasi genere. Se così non fosse stato, non soltanto in Nuoro, ma in tutta l'Isola, il legislatore non si sarebbe curato di precisare nell'Editto che qualunque proprietario era libero di "chiudere di siepi o di muro, o vallar di fossa qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana, o d'abbeveratoio" e di ribadire nelle Istruzioni annesse all'Editto che "il modo con cui è concepito l'articolo 1° della legge dimostra chiaramente, che col medesimo si è avuto in mira di stabilire, e fissamente determinare la giustissima massima, che la proprietà perfetta dà per se sola il diritto alla chiusura senza bisogno alcuno di impetrazione; e che perciò a qualunque persona apparten-ga tal proprietà, la facoltà di chiudere è egualmente libera; eccettuansi però le terre soggette a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana, o di abbeveratojo, sotto qual indicazione, s'intendono egualmente le servitù a favore del pubblico, che di qualche particolare, ed eccettuansi, perchè la proprietà in tali casi non essendo perfetta, lederebbesi colla libera chiusura il diritto del terzo", senza infine dimenticare che al paragrafo 33 delle stesse

---

(7) A. S. C. Atti Governativi, vol. 1618.



Istruzioni precisava che "le liti ora pendenti per causa di chiusure pretese illegittime, ove dipendano da questione sulla proprietà del terreno, o da usurpazione di territorio altrui, dovranno continuarsi, e decidersi a norma dei rispettivi diritti: resteranno però abolite quelle nelle quali l'eccezione degli oppositori si faccia derivare dalla diminuzione del pascolo comunale prodotta dalla chiusura".

Se dunque è evidente che il legislatore non può non aver tenuto conto in primo luogo delle chiusure già formate, è anche legittimo dare per certo quanto si è pensato su quelle 325 chiudende di cui non si ha traccia, e aggiungere che nei particolari era da tempo vivamente sentita ed in parte realizzata la necessità di valorizzare e difendere la proprietà privata con opportune cinte; che queste iniziative diedero luogo ad inevitabili conflitti tra particolari, confinanti e comunisti, e che l'intervento dello Stato servì appunto — oltre che di stimolo a suddividere tutte le terre in modo inconfondibile entro i limiti voluti dalla legge — anche a riconoscere lo stato di fatto che andava creandosi in Sardegna sulle orme di quanto avveniva negli Stati della Penisola. D'altra parte la mancanza assoluta di atti per i 325 casi ormai accertati di chiudende formate anteriormente al 1820 ci autorizza a credere che i rispettivi proprietari avevano nell'erigerle rispettato le norme del diritto comune che se così non fosse stato non sarebbero mancate le contestazioni da parte del Consiglio Comunitativo o le accuse degli interessati, come si verificò in Oliena nella sommossa dell'agosto 1832. Rientrando esse pertanto nel caso previsto dall'art. 1° dell'Editto e dal paragrafo 1° delle relative Istruzioni ebbero implicita sanzione al momento stesso della promulgazione della legge. I pochi casi, invece, che presentavano qualche dubbio sulla integrità del terreno prevista dall'art. 1° e che piuttosto rientravano nel successivo articolo secondo furono assoggettati alle formalità di legge ed è per questa ragione, che, di essi abbiamo traccia sicura; di questi riportiamo qui alcuni esempi desunti dall'elenco dei proprietari che hanno provveduto alla chiusura dei loro terreni di cui tratteremo appresso.

1) *Basigheddu Agostino*. La sua posizione fu esaminata nel 1830 e risultò che il suo defunto padre aveva formato cinquant'anni prima una chiudenda di venti starelli in regione "Inter Montes".

- 2) *Carroni Pinna Salvatore*. Nel 1827 gli fu rilasciato il dispaccio di concessione per una chiudenda di quattro starelli formata in regione "Corte" alcuni anni prima della pubblicazione dell'Editto.
- 3) *Chironi Giovanni*. Nel 1831 gli fu rilasciato il dispaccio di concessione per una chiudenda di nove starelli formata in regione "Funtana de Sorgono" da oltre venticinque anni.
- 4) *Nieddu nob. Giovanni Antonio*. Nel 1831 gli fu rilasciato il dispaccio di concessione per due chiudende di complessivi starelli cento formate una in regione "Marreri" e l'altra in regione "Piras" quindici anni prima della pubblicazione dell'Editto.
- 5) *Serra Domenico*. Nel 1833 ottenne il dispaccio di concessione per due chiudende di complessivi starelli trecento che nel 1810 aveva formato in regione "Gavinu Vargiu" l'una e in regione "Sa Serra" l'altra col consenso della Curia e del Censore locale.
- 6) *Serra Salvatore*. Nel 1839 ottenne il dispaccio di concessione per due chiudende formate alcuni anni prima della pubblicazione dell'Editto una in regione "Pedra de Soru" e l'altra in regione "Sas Domos de Giuanna Mele".
- 7) *Pirari Giovanni*. Nel 1831 gli fu rilasciato il dispaccio di concessione per una tanca di tre starelli formata anni prima della pubblicazione dell'Editto in regione "Portolu Nieddu".

### III - CHIUDENDE ERETTE NEL TERRITORIO DI NUORO

Riportiamo ora l'elenco di tutti i proprietari che hanno eretto chiudende ottenendo il relativo dispaccio di concessione; è suddiviso per regione con l'indicazione del proprietario e la relativa estensione, nei casi in cui è stato possibile rintracciarla. Si tratta di duecento sulle 525 segnalate e delle quali si ha notizia certa risultante dagli atti rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Cagliari <sup>(6)</sup>.

(s')*Aba de s'Elighe*

1 Serra Francesco

*Abba de su Porcu*

2 Pirari Giovanni,

---

<sup>(6)</sup> In Atti Governativi, volumi 1614, 1618, 1619, 1630, 1631, 1632, 1633.

*Alaghinnenoro*

- 3 Serra Francesco, starelli 30  
(s')*Arena*
- 4 Floris canonico..., starelli 30  
*Argiola Pedrosa*
- 5 Mesina Giov. Antonio, starelli 25  
*Badde Carru*
- 6 Manca Porcu Pasquale, starelli 25  
*Baddefili*
- 8 Mura Giov. Antonio, Starelli 30
- 9 Mura Giov. Antonio, starelli 25
- 7 Cadoni Giovanni, starelli 30
- 10 Serra Sanna Stefano,  
*Badde Furru*
- 11 Manca Porcu Pasquale, starelli 25
- 12 Porcu Pasquale
- 13 Ruju Carroni Costanza, starelli 107  
*Badde Manna*
- 14 Chironi canonico Giov. Maria
- 15 Fadda Antonio
- 16 Funedda Maria
- 17 Loddo Pietro - Flebotomo
- 18 Luzzu Pasquale - argentaro
- 19 Marini sac. Giov. Santo, starelli 15
- 20 Panedda Giovanni
- 21 Pes avv. Antonio - censore diocesano
- 22 Pinna can. Giov. Maria, starelli 2
- 23 Porcu Manca Agostino
- 24 Sanna sac. Elia  
*Badde Turturas*
- 25 Chironi Giovanni
- 26 Manca Ruju Costantina
- 27 Porcu... eredi  
*Badu de Orani*
- 28 Floris Francesco - speciale,  
(su) *Berrinau*
- 29 Carroni Costantino
- 31 Costa Bellebiu Giov. Maria, starelli 6
- 30 Crobu Sebastiano

- 32 Manca Domenico, starelli 15 + 36  
33 Nieddu Antonio  
*Burgurodda*  
34 Pes avv. Antonio, starelli 80  
*Canisturta*  
35 Pintori Chironi Antonio, starelli 20  
*Cannas*  
36 Pes avv. Antonio, starelli 15  
*Cannavargios*  
37 Serra Sanna Stefano, starelli 8  
*Cantaru de Giambattista*  
38 Puggioni Basigheddu Salvatore, starelli 40  
*Carcaratù*  
39 Serra Giuseppe  
*Cherchidones*  
40 Ghisu Ruju Francesco, starelli 18  
*Chiria*  
41 Carroni Costantino  
42 Corbu Sebastiano  
43 Costa Giov. Maria  
44 Manca Domenico  
45 Nieddu Antonio  
*Chiroles*  
46 Pintori Chironi Antonio  
*Contras*  
47 Pusceddu Ruju rev. Mauro (eredi)  
48 Serra Francesco  
*Coriolu*  
49 Sanna Sulas Giovanni, starelli 80  
*Corcove*  
50 Serra Gabriele  
*Corcovichina*  
51 Puggioni Salvatore  
*Corte*  
52 Carroni Pinna Salvatore, starelli 4  
53 Manca Giov. Mauro  
*Costa de sa Chessa*  
54 Serra Francesco, starelli 25  
*Costiolu*  
55 Manca rev. Melchiorre

- 56 Sanna Salvatore (eredi), starelli 25  
57 Sanna Mulas Stefano, starelli 8  
58 Serra Giuseppe, starelli 60  
    *Crapu Figu*  
59 Carrone Pinna Antonio, starelli 10  
60 Carroni Salvatore  
61 Manca Salvatore  
62 Mura Giov. Antonio  
63 Pinna Remattu Antonio, starelli 50  
64 Porcu Pasquale  
    *Crastu de Gavinu*  
65 Branca Giuseppe, starelli 2  
66 Chironi Giovannangela  
67 Guiso Francesco  
68 Sanna Stefano  
    *Deseru*  
69 Floris can.... (eredi)  
    *Dilicore*  
70 Tola Giovanni  
    (sas) *Domos de Giuanna Mele*  
71 Serra Salvatore  
    *Dorgodari*  
72 Nieddu Bidde Salvatore  
73 Nieddu Pedduzza Salvatore (notaio)  
    *Ena Longa*  
74 Cucca Giommara  
75 Manca Pinna Agostino  
    *Fenule*  
76 Ghisu Ruju Francesco  
    *Ferrari*  
77 Neiddu Pasquale, starelli 30  
78 Nieddu Pasquale, starelli 45  
    *Ficcas*  
79 Satta Pietro, starelli 10  
    *Figu Niedda*  
80 Chironi Giov. Maria  
81 Santuzza Giovanni  
    *Filitta*  
82 Arcivescovo di Oristano (per l'erigendo Seminario di  
    Nuoro)

*Fineddas*

83 Carroni Pinna Salvatore

84 Manca Giov. Mauro

*Fodotana*

85 Guisu Mura sac. Pietro, starelli 13

*Fruschiu*

86 Funedda Maria ved...., starelli 12

87 Funedda Maria ved...., starelli 25

*Funtana de Figos*

88 Cucca Giommaria

89 Manca Pinna Agostino

*Funtana Lughia*

90 Pirari Battista e

91 Serra Stefano, starelli 40

*Funtana Preide*

92 Guisu Giuseppe, starelli 60

93 Manca Grazia, starelli 60

94 Pirari Battista, starelli 40

95 Serra Scarpa Giuseppe

*Funtana de Ruvu*

96 Manca Domenico, starelli 25

97 Manca Domenico, starelli 150

*Funtana de Sorgono*

98 Chironi Giovanni, starelli 9

*Gavinu Vargiu*

99 Serra Domenico (eredi), starelli 300

*Giacu Marche*

100 Ghisu Ruju Francesco, starelli 15

*Giaga de su Putu*

101 Nieddu Bidde Salvatore, starelli 20

102 Nieddu Pedduzza Salvatore, starelli 20

*Gianna de s'Ena*

103 Manca M. Rosa ved...., starelli 12

*Gianna de Ozastru*

104 Serra M. Elena, starelli 1 e 1/2

*Gianna de Prunas*

105 Carroni Giov. Agostino

106 Carroni Mariantonia

- 107 Carroni Mele Salvatore , starelli 60
- 108 Floris Antonio
- 109 Floris Gius. Antonio  
*Gianna de sas Padules*
- 110 Pedasfu ... fratelli  
*Giuanna de Lasca*
- 111 Pirari Giovanni  
*Girone*
- 112 Carroni Domenico, starelli 23
- 113 Solinas Gadoni Giovanni  
*Giuanne Maria*
- 114 Pirari Carroni Salvatore  
*Gueria*
- 115 Satta Sebastiano - Olzai, starelli 20  
*Intentorgiu*
- 116 Mesina Francesco, starelli 12  
*Inter Montes*
- 118 Basigheddu Agostino, starelli 20
- 119 Bidde Mura Salvatore (noto Vidamala), starelli 30
- 120 Bidde Mura Salvatore (noto Vidamala), starelli 100
- 121 Floris Grazia, starelli 30
- 122 Nieddu Bidde Salvatore, starelli 80
- 123 Nieddu Pedduzza Salvatore, starelli 30  
*Inter Tancas*
- 124 Pintori Chironi Antonio, starelli 32 + 8 imbuti  
*Ischina de sa Pira*
- 125 Manca Ruju Domenico, starelli 37  
*Isterridorgiu*
- 126 Costa Giov. Maria (noto Bellebiu), starelli 10
- 127 Costa Giov. Maria, starelli 35
- 128 Costa Giov. Maria, starelli 25
- 129 Floris Francesco - speciale  
*Itria*
- 130 Carroni Giov. Agostino
- 131 Floris Antonio
- 132 Floris Giuseppe Antonio  
*Lardine*
- 133 Carroni Chironi Salvatore, starelli 44
- 134 Carroni Mele Sebastiano, starelli 16

- Lidone*
- 135 Serra Salvatore
- Litu*
- 136 Puggioni Salvatore
- Loghelis Bavosu*
- 137 Carroni Pinna Antonio, starelli 15
- 138 Pirari Carroni Salvatore, starelli 12
- Leogotte*
- 139 Costa Giommama, starelli 222
- Marreri*
- 140 Floris Francesco
- 141 Mannironi Francesco
- 142 Nieddu nob. Giov. Antonio, starelli 100
- Marruju*
- 143 Serra Francesco, starelli 20
- Masonzos*
- 144 Funedda Mariantonia
- 145 Mesina Ruju Domenica, starelli 70
- 146 Pirari Francesco e Pietro fu Pasquale, starelli 12
- 147 Porcu Pasquale
- 148 Serra Stefano, starelli 80
- Murichedda*
- 149 Serra Salvatore
- Nidu 'e Corbu*
- 150 Cucca Giommama, starelli 50
- 151 Manca Pinna Agostino, starelli 50
- 152 Manca Pinna Agostino, starelli 100
- Nurdole*
- 153 Seada Francesco, starelli 3
- Onnus Anna*
- 154 Tola Giovanni
- Orgheri*
- 155 Mesina Francesco, starelli 60
- 156 Serra Francesco, starelli 60
- Orizzanu*
- 157 Ghisu Ruju Francesco, starelli 100
- Osighiri*
- 158 Manca Grazia, starelli 80
- Padulefili*
- 159 Serra Francesco, starelli 60



*Pedorgia*

- 160 Pirari Salvatore, starelli 15  
*Pedra de Attargiu*
- 161 Manca Ruju Domenico, starelli 75  
*Pedra de Soru*
- 162 Serra Salvatore  
*Pedras Arvas*
- 163 Manca Ruju Francesco
- 164 Manca Grazia
- 165 Pes avv. Antonio, starelli 20  
*Piras*
- 166 Nieddu nob. Giov. Antonio, starelli 50
- 167 Mannironi Francesco, starelli 21 e 1/2  
*Pisanos*
- 168 Manca Porcu Pasquale, starelli 8
- 169 Sanna Sulas Stefano fu Domenico
- 170 Serra Giuseppe ,starelli 25  
*Porcopi*
- 171 Tendas Marghette Giovanni, starelli 20  
*Portolu Nieddu*
- 172 Pirari Giovanni, starelli 15
- 173 Pirari Giovanni, starelli 35  
*Predu Majore*
- 174 Serra Salvatore, starelli 100  
*Predu Mannu*
- 175 Serra Francesco  
*Prugheredda*
- 176 Pes avv. Antonio, starelli 100  
*Punta de Fancellu*
- 177 Manca Ruju Domenico  
*Puzonina*
- 178 Pes avv. Antonio, starelli 30  
*Sa de Lisfandru*
- 179 Puggioni can.co Giov. Maria  
*Sae Marine*
- 180 Sulis Carlo  
*Sedda de sa Pica*
- 181 Serra Salvatore  
*Sedda de sa Ferula*
- 182 Cadoni Giovanni, starelli 30

- 183 Mura Giov. Antonio, starelli 60 (di cui 30 in *Intermattas*)  
 184 Serra Sulis Francesco, starelli 250  
     *Sedda de su Monte*  
 185 Mesina Domenica, starelli 30  
 186 Mesina Domenica, starelli 35  
     *Sedda de sa Pruna*  
 187 Carroni Mele Pinna Salvatore, starelli 250  
     (sa) *Serra*  
 188 Serra Domenico  
     *Serrone*  
 189 Carroni Costantino  
 190 Corbu Sebastiano  
 191 Costa Giov. Maria  
 192 Manca Domenico  
 193 Nieddu Antonio  
     *Sinnadorzu*  
 194 Serra Francesco, starelli 60  
     *Sorgono*  
 195 Serra Salvatore, starelli 100  
     *Sparagargiu*  
 196 Pes avv. Antonio, starelli 100  
     *Sughe Latte*  
 197 Serra Gabriele (notaio), starelli 15  
     *Suvergiu Incurvau*  
 198 Porcu Luigi, starelli 34  
     *Tiparia*  
 199 Manca Ruju domenico  
     *Trieddas*  
 200 Manca Giov. Mauro, starelli 10

#### IV - DEMOLIZIONI ED INCENDI DI CHIUDENDE NEL TERRITORIO DI NUORO

Da una statistica ufficiale si rileva che alla fine del 1832 il Comune di Nuoro contava 525 chiudende; a queste occorre aggiungere 35 che il 6 novembre 1832 il Consiglio Comunitativo di Nuoro segnalava come "pregiudiziali ed opposte in qualche modo al prescritto del R. Editto sulle chiudende, dietro la pubblicazione del quale vennero erette".

Erano dunque complessivamente 560 lotti di varia estensione sui quali a quasi altrettanti proprietari era stato prima o dopo, pacificamente o in via contenziosa, riconosciuto il pieno diritto di proprietà. Buona parte di essi venivano coltivati a grano ed orzo, ma non mancavano i fruttetti, i vignetti, gli uliveti ed anche qualche orto. Tutto questo per una estensione di circa 140.000 starelli, contro i 52.000 di terreni aperti adibiti a pascolo pubblico per 2900 capi di bestiame domito e 29500 di bestiame rude.

Non erano scarsi i pascoli se si pensa che ogni capo di bestiame rude (in prevalenza pecore ed anche capre) potevano disporre di circa due starelli di terra. Eppure il malcontento serpeggiava fra i pastori fin dalla pubblicazione dell'Editto del 1820, non tanto per i pascoli che venivano sottratti ai greggi e per la rarefazione delle ghiande per i porci (poichè queste erano le cause principali delle opposizioni alla applicazione della legge che comunque nel Nuorese si verificò soltanto dal 1828 in poi), quanto per la impossibilità di poter come prima far vagare a piacimento il bestiame da una contrada all'altra senza rispettare confini e colture e col solo diritto derivante dalla comunità dei pascoli.

Alla mal repressa ostilità per il nuovo stato di cose che veniva formandosi seguì qualche sporadico incidente (come incendi di tratti di siepe, abbattimento di muri per accorciare la strada al bestiame in transito, pascolo abusivo nei terreni coltivati etc.) per nulla represso dalle compagnie barracellari accusate infine di inattività, indisciplina ed indifferenza — perchè conniventi — davanti ai disordini crescenti.

Nei mesi di giugno e luglio 1832 gli atti vandalici aumentarono in misura allarmante, senza che riuscissero a porvi freno le disposizioni sempre più drastiche che via via venivano emanate<sup>(9)</sup> contro i malfattori, ultima delle quali la Carta Reale 7 gen-

---

<sup>(9)</sup> Carta Reale 7 gennaio 1831 per la chiusura dei terreni (contenente pene contro i distruttori di chiudende e contro chi introduce bestiame nei terreni chiusi) in A.S.C., Regie Provvisioni, vol. 49 n. 1; Pregone 21 agosto 1832 contro gli autori delle demolizioni ed incendi di chiusure eseguite in alcune provincie del Regno, specialmente nel nuorese, in A.S.C. Atti Govern. vol. 16 n. 1215; Patente Viceregia 13 settembre 1832 che nomina la Viceregia Commissione Militare Mista per le provincie di Nuoro ed Ozieri dietro le demolizioni ed incendi

naio 1831 che estendeva, a chi distruggeva le chiusure o danneggiava i terreni chiusi, le pene prescritte dall'art. 1977 dell'allora vigente Codice di Leggi.

La pubblicazione del Pregone 21 agosto 1832 contro i distruttori di chiudende servì di pretesto a questi — che nel frattempo si erano organizzati in bande armate — per provocare una sommossa in Oliena cui fecero riscontro specialmente in Nuoro vaste distruzioni di muri ed incendi che dalle siepi si propagarono ai campi. Altrettanto accadeva in provincia di Ozieri, e ciò indusse il Vicere a nominare, con patente 13 settembre 1832, una *Commissione Militare Mista* che in qualità di *Alternos* si insediò immediatamente in Nuoro per esaminare la situazione ed adottare i provvedimenti del caso.

Furono in primo luogo praticati accertamenti e sopralluoghi per stabilire il numero e la entità dei danni, e poichè alle indagini dirette seguirono suggerimenti, segnalazioni ed accuse, fu necessario provvedere anche ad una revisione dello stato delle chiudende cui collaborarono — in diversi tempi e per la parte di rispettiva competenza — i Consigli Comunali, i Ministri di Giustizia, l'Intendente Provinciale, il Prefetto, la Commissione Militare Mista e la Regia Delegazione.

Dai lavori risultarono danneggiate o distrutte una cinquantina di tanche in agro di Nuoro, come vedremo in seguito negli appositi elenchi. Ma, di contro, risultò pure che numerose chiudende erano state formate in contravvenzione al disposto dell'Editto del 1820 e successive integrazioni, ed altre erette addirittura senza autorizzazione: irregolarità queste che, se non potevano giustificare disordini e danni, suonavano però severa accusa verso gli amministratori della cosa pubblica i quali col loro annoso disinteressamento di erano resi indirettamente responsabili della grave situazione creatasi nell'estate del 1832.

Intanto furono anche ricercati ed in parte arrestati i fautori della sommossa: giudicati nel febbraio 1833 dalla Commissione Militare Mista subirono quasi tutti la condanna a pene esemplari.

---

delle chiudende (se ne trova cenno in uno stato delle sentenze, profferite dalla detta Commissione, incluso nel vol. 1618 Atti Govern. in A.S.C.); Carta Reale 7 febbraio 1835 che accorda un indulto ad alcuni inquisiti del Nuorese per le demolizioni, in A.S.C. Atti Govern. vol. 7 n. 1245.

Detto questo passiamo ad esaminare i casi di distruzione ed incendi, ed i casi che dai Consigli Comunitativi furono denunciati come suscettibili di pregiudizio agli interessi della Comunità<sup>(10)</sup>. Vedi elenco a pag. 44-45.

Veniamo ora ad esaminare la nota delle tanche che si credono pregiudiziali ed opposte in qualche modo al prescritto del Regio Editto sulle chiudende, dietro la pubblicazione del quale vennero erette<sup>(11)</sup>.

- 1) *Mesina Domenica*. Nella tanca sita in luogo detto *Masonzos* esiste una fonte denominata *de sos Ghisos* che forma un abbeveratojo indispensabile, e meriagu pubblico, oltre un vallato che si crede comunale.
- 2) *Manca rev. Melchiorre*. Nella tanca sita nel luogo detto *Porti* ha incorporato una fonte perenne, ma al di fuori ne esistono tante altre.
- 3) *Mura Giov. Antonio*. Nella tanca posta in *Sa Sedda de Sa Ferula* ha incorporato la strada comunale. Nell'altra tanca in *Baddefili* — di cui è comproprietario Cadone Giovanni — ha pure incorporato un tratto di strada comunale.
- 4) *Manca Maria Rosa*. Nella tanca nel luogo detto *Sa Janna de s'Ena* vi esiste una strada comunale con delle barriere.
- 5) *Nieddu nob. Giov. Antonio*. Nella tanca sita in Regione *Piras* si crede abbia incorporato terreni e strade comunali.
- 6) *Nieddu Pasquale*. Nella tanca sita in regione *Ferrari* si crede esistervi una vallata comunale.
- 7) *Nieddu Bidde Salvatore*. Nella tanca sita in regione *Intermontes* si crede incorporata una fonte.
- 8) *Nieddu Pedduzza Salvatore*. Ha incorporato strada comunale e reale nella tanca detta *sa Jana de su Puttu*.
- 9) *Pes avv. Antonio*. Dovrebbe lasciar libera la strada incorporata nella tanca sita in regione *sa Prugheredda*.

---

<sup>(10)</sup> Da uno specchio compilato in data 25 gennaio 1833 dall'Intendenza Provinciale di Nuoro e poi rimesso alla Viceregia Commissione Militare Mista. Due copie dello specchio si trovano nell'Arch. di Stato di Cagliari, Atti governativi, vol. 1618.

<sup>(11)</sup> Nota compilata dal Consiglio Comunitativo di Nuoro nella seduta del 6 novembre 1832.

N. d'Ordine	Cognome e Nome del proprietario	Località	Estensione del terreno (appross. in starelli)		Qualità e N. approssimativo degli alberi	ANNOTAZIONI
1	Bidde Mura Salvatore	Inter Montes	grano	35	ghiandiferi 150	Ha traslocata la strada reale rendendola incomoda per la ristrettezza.
2	Carrone Pinna Antonio	Crabu Figu	»	10	ghiandiferi 30	Fu aperta con diversi editi, ed è stata rialzata perchè creduta senza pregiudizio.
3	Carrone Mele Salv. (eredi)	Sa Pruna	»	60	quercia e sovero 2000	Fu demolita nel 1828 per mancanza di ghiande e di pascolo.
4	Carrone Mele Sebastiano	Larzune	»	40	sovero e quercia 500	Vi son compresi molti siti denom. « Enas » che danno il miglior pascolo per l'erba perenne.
5	Costa Bellebiu Giov. M.	Sterridorgiu	»	10	ghiandiferi 150	Si crede senza pregiudizio.
6	Cucca Giommaria	Figus	»	50	ghiandiferi 50	Si crede senza pregiudizio.
7	Floris can.....	S'Arena	»	30	olivastri 300	Non è stata demolita. Gli olivastri sono quasi tutti innestati.
8	Funedda Maria ved....	Su Fruschiu	»	20	ghiandiferi 200	Si crede senza pregiudizio.
9	Manca Agostino	Figus	»	50	ghiandiferi 100	Si crede senza pregiudizio.
10	Manca Domenico	Funtana de ruvu	»	50	ghiandiferi 300	Fu demolita e incendiata; si crede senza pregiudizio.
11	Manca Domenico	Su Berrinau	»	10	— —	Si crede senza pregiudizio.
12	Manca Giov. Mauro	Tirieddas	»	10	— —	Non contiene alcuna sorta di alberi.
13	Manca Grazia	Osighiri	»	80	sovero e quercia 1500	E' stata rialzata restringendo la strada e l'accesso alla vicina pubblica fonte.
14	Manca M. Rosa ved....	Sa Gianna de S'Erra	»	12	ghiandiferi 200	Ha incorp. pubblica strada ed ha aperto due portoni da un'estremità all'altra.
15	Manca Porcu Pasquale	Su Furrù	»	25	ghiandiferi 800	Fu aperta in diverse parti, ma fu rialzata perchè ritenuta senza pregiudizio.
16	Manca Porcu Pasquale	Sas Pisanas	»	8	ghiandiferi 150	Non fu demolita, ma si richiama per il pascolo.
17	Manca Porcu Pasquale	—	—	—	—	Nel centro della vidazzoni si ha diviso con altri, arbitrariamente, terreno comunale.
18	Mesina Domenica	Sa Sedda de su Monte	»	30	quercia 300	Si crede senza pregiudizio.
19	Mesina Domenica	id.	»	35	—	Non è stata interam. demolita: i pastori vi hanno praticato alcune aperture pel bestiame.
20	Mesina Domenica	—	—	—	—	Nel centro della vidazzoni si ha diviso con altri, arbitrariamente, terreno comunale.
21	Mura Giov. Antonio	Sa Sedda de sa Ferula	»	60	ghiandiferi 800	Il permesso di aprire due breccie in luogo della strada incorporata ha sempre provocato inconvenienti.
22	Mura Giov. Antonio	Baddebili	»	50	» 1000	Ha incorporato strada comunale.
23	Mura Giov. Antonio	id.	»	25	quercia 400	Si crede senza pregiudizio.

24	Nieddu nob. Giov. Ant.	Piras	»	50	sovero ed olivastro	100 500	Ha incorporato terreni comunali limitati.
25	Nieddu Pasquale	Ferrari	»	25	ghiandiferi	500	Fu demolita perchè aveva incorp. strada comun. costringendo gl'interessati a fare lungo giro.
26	Nieddu Pedduzza Salv.	Giaga de su Putu	orzo	20	ghiandiferi	200	Iniziata chiusura senza concessione: gli fu demolita parte del muro con cui aveva incorp. la strada.
27	Nieddu Pedduzza Salv.	Inter Montes	grano	30	ghiandiferi	150	Fu demolita per avervi rinchiuso una fonte pubblica.
28	Pes avv. Antonio	Burgurodda	orzo	80	sovero	200	Iniziata chiusura senza concess., fu la prima ad essere demolita dalla parte del muro con cui aveva incorp. strada com.
29	Pintori Chironi Antonio	Canisturta	grano	20	—	—	Non fu demolita, ma il Giudice ordinò di aprirla per lasciar libera la strada incorp.
30	Pirari Battista e Serra Stefano	Funtana Lughia	»	40	sovero e quercia	800	Hanno incorporato un tratto di terreno adibito a « meriagu ».
31	Pirari Giovanni	Portolu Nieddu	»	18	quercia	700	Era sindaco nello scorso anno. Oltre questa — che non fu demolita, ma è annoverata fra le pregiudiziali al pascolo — ne possiede altra vicina chiusa a siepe, di 3 st. formata in terreno comunale, ove si gode un « Pasciale ». E' stata eretta senza alcun superiore permesso.
32	Pirari Pasquale - Eredi	Masonzod	»	12	ghiandiferi	400	Furono dai pastori aperti alcuni varchi per far entrare il bestiame nella tanca.
33	Pirari Pasquale - Eredi	—	—	—	—	—	Nel centro della vidazzoni si hanno diviso con altri — arbitrariamente — terreno comunale.
34	Pirari Carroni Salvatore	Giuanne Maria	»	12	ghiandiferi	200	Non fu demolita, ma si richiama per il pascolo.
35	Puggioni Salvatore	Sa de Giambatista	»	50	quercia ed olivastro	25	Ha ristretto e resa incomoda la strada d'accesso alla pubblica fonte.
36	Sanna Salvatore - Eredi	Costiolu	»	25	ghiandiferi	400	Si crede senza pregiudizio.
37	Sanna Mulas Stefano	id.	»	8	ghiandiferi	60	Si crede senza pregiudizio.
38	Serra Francesco	Padulefili	»	60	sovero ed olivastri	800	Si crede senza pregiudizio. Si reclama però per il vistoso numero di alberi e per il pascolo.
39	Serra Gabriele	Sughe latte	orzo	15	sovero e quercia	100	Si crede senza pregiudizio.
40	Serra Giuseppe	Sas Pisanas	grano	25	ghiandiferi	150	Oltre esser stata demolita la chiusura furono incendiati anche gli alberi.
41	Serra Salvatore	Sorgono	»	100	quercia e sovero	2000	Fu demolita anche nel 1828. E' vistoso il n. degli alberi. Contiene pure una fonte pubblica e due vallate in cui possono pascolare annualmente per lo meno cento vacche.
42	Tendas Marghette Giov.	Porcopi	»	20	ghiandiferi	200	Si crede senza pregiudizio.

- 10) *Pirari Giovanni*. Nella tanca sita in regione *Portolu Nieddu* si ritiene abbia incorporato un piccolo tratto di terreno comunale.
- 11) *Pirari Pasquale*. Si crede abbia incorporato una vallata comunale nella sua tanca posta in regione *Masonzos*.
- 12) *Porcu Pasquale*. Lo stesso rilievo che per il precedente.
- 13) *Puggioni Basigheddu Salvatore*. Nella tanca denominata *Su Litu* (o anche *Su Cantaru de Giambattista*) si crede di doversi lasciar libera l'antica strada conducente alla fonte perenne ivi esistente, o di rendere l'attuale trafficabile e comoda.
- 14) *Serra Stefano*. Nella tanca sita in regione *Masonzos* ha incorporato un pubblico abbeveratoio.

I quattordici casi sopra esposti non sembrano così gravi da giustificare in qualche modo non dico gli atti vandalici, ma neppure il preteso malcontento generale. Gli accusati non erano però questi soli quattordici, ma altri a carico dei quali già il Consiglio Comunitativo — nella apposita seduta del 6 novembre 1832 — non aveva trovato motivi di opposizione e che tuttavia, insieme con gli altri, furono segnalati alle Autorità superiori.

Essi sono:

- 1) *Carroni Pinna Antonio*, — noto Remattu — per la tanca sita in regione *Su Crapuficu*;
- 2) *Carroni Mele Salvatore*, per la tanca posta in regione *Sa Pruna*;
- 3) *Carroni Mele Sebastiano*, per la tanca posta in regione *Lardine*;
- 4) *Bellebiu Giov. Maria*, per la tanca sita in *Sterridorgiu*;
- 5) *Funedda Maria*, per la tanca posta in regione *Su Fruschiu*;
- 6) *Manca Pinna Agostino*, per la tanca posta in regione *Ficos*;
- 7) *Manca Domenico*, per le tanche poste una in regione *Chiria* e l'altra in regione *Su Berrinau*;
- 8) *Manca Giov. Mauro*, per la tanca posta in regione *Sas Tirieddas*;
- 9) *Manca Grazia*, per la sua tanca posta in regione *Osighiri*;
- 10) *Pintori Chironi Antonio*, per la sua tanca posta in regione *Sa Canistrurla*;
- 11) *Pirari Battista*, per la sua tanca posta in regione *Funtana Preide*;



- 12) *Pirari Carroni Salvatore*, per la sua tanca posta in regione *Giuanna Manca*;
- 13) *Porcu Pasquale*, per la sua tanca posta in regione *Sa Badde de su Furrù*;
- 14) *Sanna Salvatore*, per la tanca posta in regione *Costioli* (comproprietario *Serra Giuseppe*);
- 15) *Sanna Sulas Stefano*, per la tanca posta in regione *Sas Pisanas*;
- 16) *Serra Francesco*, per la tanca posta in regione *Padulefili*;
- 17) *Serra Gabriele*, per la tanca posta in regione *Sughe Latte*;
- 18) *Serra Salvatore*, per la tanca posta in regione *Predu Majore*;
- 19) *Teudas Marghette Giovanni*, per la tanca posta in regione *Porcopi*.

Qui termina l'elenco delle chiudende erette in contravvenzione al R. Editto del 6 ottobre 1820 e successive integrazioni. Nei volumi 1618 e 1619 Atti Governativi (che raccolgono gli atti relativi alle demolizioni ed agli incendi nella provincia di Nuoro) non si trova traccia dell'ulteriore corso dell'inchiesta. Però un accurato raffronto col materiale del volume 1614 (chiudende di Nuoro) ci assicura che ogni caso è stato discusso dal Consiglio Comunitativo in contraddittorio con la parte interessata, è stato poi sottoposto a perizia ed infine al giudizio inappellabile della Regia Delegazione.

Piuttosto occorre osservare che la collocazione della suppellettile deve aver subito manomissioni e trasposizioni se si pensa che, per esempio, il seguito logico dei volumi 1618 e 1619 è invece contenuto nei precedenti volumi 1614 e 1615 causando non poca perplessità in chi vuol dare una visione organica e cronologica degli episodi che hanno formato oggetto del presente lavoro.

E' certo comunque che tutti i provvedimenti presi in occasione degli incendi e delle demolizioni furono di grande efficacia: furono puniti i colpevoli; furono perfezionati i singoli possessi con precise delimitazioni, col riconoscimento delle servitù e con la restituzione del mal tolto ai singoli ed alle comunità; e fu infine data la spinta alla generale riconciliazione con una richiesta di indulto a favore degli autori di incendi e di demolizioni, indulto che come abbiamo già accennato fu concesso per i casi meno gravi con Carta Reale 7 febbraio 1835.

## APPENDICE

### DISPOSIZIONI VARIE SULLE CHIUDENDE

*Regi Editto sopra le chiudende, sopra i terreni comuni e della Corona, e sopra i Tabacchi, nel Regno di Sardegna; in data del 6 Ottobre 1820.*

VITTORIO EMANUELE ecc.

Il Re CARLO EMANUELE, Avolo mio d'immortal memoria, fralle molte sue cure pel rifiorimento della Sardegna, manifestò il pensiero di favorire le chiusure de' terreni; principalissimo mezzo d'assicurare, ed estendere le proprietà, e così di promuovere l'agricoltura. Convinti Noi di questa verità, già soggiornando nell'Isola, Ci siamo applicati ad incoraggiare sì gran miglioramento, e l'anno scorso abbiamo poi creduto bene d'annunziare la legge che si stava d'ordine Nostro preparando. Ora, col parere del Nostro Consiglio, di certa Nostra scienza, ed autorità Sovrana, ordiniamo, e stabiliamo in forza di legge quanto segue.

I. Qualunque proprietario potrà liberamente chiudere di siepe, o di muro, o vallar di fossa qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolofi di passaggio, di fontana, o d'abbeveratojo.

II. Quanto a' terreni soggetti a servitù di pascolo comune, il proprietario, volendo far chiusura, o fossa, presenterà la sua domanda al Prefetto, il quale nella sua qualità d'Intendente, sentito, il Consiglio raddoppiato, il voto delle Comunità interessate, procederà secondo le norme, che saranno stabilite.

III. Qualunque Comune potrà esercitare sopra i terreni, che gli spettano in proprietà gli stessi diritti assicurati ad ogni proprietario dall'articolo I. della presente legge.

IV. Il terreno di proprietà del Comune trovandosi nel caso indicato nell'articolo II, la deliberazione dovrà essere presa parimenti in Consiglio raddoppiato, e sottoposta al Prefetto nella sua qualità d'Intendente, per aspettarne le superiori deliberazioni.

V. Colle stesse forme potrà il Comune, in vece di chiudere i terreni di sua proprietà, deliberare il progetto di ripartirli per uguali porzioni fra Capi di casa, o di venderli, o di darli a fitto; il tutto con quelle riserve, o condizioni, che saranno determinate a vantaggio degli stessi Comuni, e del Regno.

VI. Quando fra un anno, dopo la pubblicazione della presente legge, il Comune non abbia deliberato il progetto di chiudere, o di ripartire, o di vendere, o di dare a fitto, il riparto potrà essere chiesto davanti al Prefetto da' Capi di casa, in numero almeno di tre.

VII. I terreni proprj della Corona, e fra questi i derelitti, e gli altrimenti vacanti, potranno essere venduti, o dati a fitto, o conceduti gratuitamente, od altrimenti assegnati in un modo conforme alle massime stabilite pel riparto de' terreni Comunali.

VIII. In qualunque terreno chiuso sarà libera qualunque coltivazione, compresa quella del tabacco.

IX. Sarà libera in tutto il Regno la vendita delle foglie di tabacco, la manifattura, la vendita, e l'uscita del tabacco, mediante il pagamento de' dazj che saranno stabiliti.

Abrogiamo per l'effetto di questo Editto qualunque contraria disposizione di legge, statuto, e consuetudine, e mandiamo al Nostro Vicerè, al Reggente la Nostra Cancelleria del Regno, ai Ministri della Reale Udienza, e della Real Governazione, ed a chiunque altro spetti, di osservare, e far osservare il presente, incaricando la Reale Udienza, e la Real Governazione di registrarlo, ed il Vicerè di farlo pubblicare nelle solite forme. E vogliamo che agli esemplari stampati in una delle Nostre Stamperie di Torino, o di Cagliari, si presti la stessa fede, che all'originale. Che tale è Nostra mente.

Data dal Nostro Castello di Stupiniggi, l'anno del Signore mille ottocento uanti, e del Regno Nostro il decimonono, addì sei del mese d'ottobre.

V. EMANUELE

BALBO

*Carta Reale con cui S. M. approva le annesse Istruzioni relative al Regio Editto sulle chiudende, e ripartizione dei terreni in Sardegna, e nominava una Delegazione destinata a decidere ogni vertenza dipendente dall'articolo decimonono delle medesime.*

IL RE DI SARDEGNA,  
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME

Illustre Marchese Don Ettore Veuillet de Yenne de la Saunière, Luogotenente Generale di Cavalleria, ecc. La retta intelligenza, e l'esecuzione del Regio Editto da Noi sottoscritto il giorno sei ottobre precorso sulla chiusura, e ripartizione dei terreni in Sardegna, esigendo che venga con ampia disposizione indicato per l'occorrenza di qualche caso speciale, e per lo scioglimento di quelle dubbiezze che potranno insorgere il vero senso della legge, come anche, che si stabiliscano partitamente le operazioni tutte, alle quali la legge si rapportò ne' varj suoi articoli, abbiamo stimato di far comprendere nelle quì annesse Istruzioni sottoscritte d'ordine Nostro dal Nostro Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari Interni, i provvedimenti tutti ad ambi questi capi analoghi, acciò vengano in unione della presente pubblicati, e posti in esecuzione. E siccome nell'articolo 19 di tali Istruzioni si indica il modo, con cui dovrà procedersi ne' casi, ne' quali fra il Feudatario, ed il particolare chiudente nasca qualche contestazione sul quantitativo del dritto feudale, che dee riconoscersi nell'estensione del terreno chiuso, o sul calcolo da farsene nella fissazione dell'annuo canone, nel quale piacerà alle parti di cambiare esso dritto, abbiamo perciò determinato di creare contemporaneamente colla presente la Delegazione a tali vertenze destinata, ed in esso articolo enunciata. Epperò per la presente, di Nostra certa scienza, Regia Autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, approvando, come approviamo colla Sovrana Nostra Autorità le predette Istruzioni, che trovansi quì annesse, e come sovra sottoscritte, ed intendendo, che abbiano le medesime egual valore a quello che avrebbero ove venissero nella presente spcificamente ripetute, Vi diciamo essere Nostra intenzione, che sì nell'interpretazione dei diversi articoli della legge, come nella decisione delle conseguenze, che ne derivano, debba starsi al contenuto nelle medesime, senza che ad alcuno sia lecito deviarne, come altresì, che ne' procedimenti ordinati, e commessi ai Prefetti per l'eseguimento dell'Editto si osservi esattamente la formalità nelle stesse Istruzioni prescritta. Stabiliamo inoltre per le vertenze, di cui sovra, una Regia Delegazione composta dal

Reggente la Reale Cancelleria, dall'Intendente generale delle Regie Finanze, e da un Giudice della Reale Udienza, che verrà scelto, e nominato da Voi, e conferiamo alla medesima Delegazione, l'autorità necessaria, ed opportuna per conoscere, provvedere, e decidere in tutti i casi sovra espressi conforme a ragione, e giustizia, con autorità di Prefetto Pretorio, e rimossa ogni appellazione e ricorso, previo sempre l'esperimento della trattativa amichevole nelle Istruzioni indicata, per la quale, non meno che per l'approvazione della medesima impartiamo egualmente alla Delegazione tutte le facoltà opportune, dichiarando inoltre, che le veci del Reggente, ed Intendente generale possano in caso d'impedimento venir supplite dal Giudice più anziano del Magistrato, e dal Viceintendente generale, come anche, che in tutte le cause di tal natura debba intervenire l'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Patrimoniale per assumervi quella parte, che crederà coerente agl'interessi del Regio Patrimonio. Vi diciamo pertanto di far registrare la presente in unione delle Istruzioni in tutti i luoghi, ove verrà registrato l'Editto, e di farla contemporaneamente pubblicare nei luoghi, e modi soliti, acciò pervenga a comune notizia, ed abbia in siffatto modo piena esecuzione. Chè tal è la Nostra mente.

Data dal Castello di Stupiniggi il quattordici novembre del 1820.

V. EMANUELE

BALBO

#### ISTRUZIONI

I. Il modo con cui è concepito l'articolo primo della legge dimostra chiaramente, che col medesimo si è avuto in mira di stabilire, e fissamente determinare la giustissima massima, che la proprietà perfetta dà per se sola il dritto della chiusura, senza bisogno alcuno di impetrazione; e che perciò a qualunque persona appartenga tal proprietà, la facoltà di chiudere è egualmente libera; eccettuansi però le terre soggette a servitù di pascolo, di passaggio di fontana, o di abbeveratojo, sotto qual indicazione, s'intendono egualmente le servitù a favore del pubblico, che di qualche particolare, ed eccettuansi, perchè la proprietà in tali casi non essendo perfetta lederebbersi colla libera chiusura il dritto del terzo.

II. L'articolo secondo indica la traccia, che debbon seguire i proprietarj dei terreni soggetti a servitù di pascolo comune, riguardo ai quali la facoltà di chiudere non si riconosce dalla legge libera,

ma fassi dipendere dalla permissione della pubblica autorità; che se in tal articolo parlasi solo di siffatta servitù, non perciò i terreni soggetti a quella del pascolo privato, od alle tre altre indicate nell'articolo primo, di passaggio, di fontana, e di abbeveratojo rimangono esclusi dall'impetrazione della chiusura; la natura ed importanza della servitù del pascolo comune; comechè vincolata al sistema generale dell'agricoltura del Regno, esigeva una particolare disposizione legislativa; le altre servitù però sovra indicate avendo, o nella riportata annuenza degl'interessati, o nelle combinazioni, che possono adottarsi per continuarsene l'esercizio anche nel caso di chiusura un mezzo legale, e facile di conciliarsi col desiderio, che i proprietarj possono avere di chiudere, non credette Sua Maestà necessario di farne nella legge alcuna dichiarazione, benchè a scanso di dubbiezza abbia deliberato, che si annunzi nelle presenti rimanere a tali proprietarj libero l'esercizio dei rimedj civili per la liberazione, o moderazione di quelle servitù ed essere facoltativo ai medesimi il chiudere senza bisogno di permesso, sempre che il risultato di siffatti rimedj integrando la loro proprietà li collochi nel caso dell'articolo primo della legge.

III. Le domande per chiusura di terreni soggetti a servitù di pascolo comunale potranno presentarsi al Prefetto in iscritto, o farsi verbalmente, dovendo in ambi i casi dal Segretario della Prefettura estendersi l'atto verbale della presentazione, o domanda.

IV. A tale presentazione, o domanda dovranno unirsi gli atti, o documenti comprovanti la proprietà del supplicante nel terreno, che intende chiudere, ed ove da questi atti non risultasse sufficientemente l'esatta posizione, estensione, e limitazione dell'istesso terreno, sarà eccitato contemporaneamente il postulante a darne perfetto ragguaglio colle opportune specificazioni, le quali tutte s'inseriranno nel predetto atto verbale, acciò possa farsene il conto dovuto nelle successive operazioni.

V. Ricevuta dal Prefetto tale domanda, o dichiarazione, spedirà egli una notificazione in iscritto al Consiglio Civico, o Comunale del luogo, nella quale gli darà notizia della posizione, e delle circostanze di luogo, estensione, e coerenze del territorio, che vuol chiudersi, e gli prefiggerà il giorno in cui dovrà comparire in giunta raddoppiata avanti il Prefetto per dare il suo parere sulla domanda. Di tali domande dovrà altresì il Prefetto dar notizia al Signore del luogo, od al suo procuratore generale, o mediante la trasmessa d'una copia della rappresentanza, o per mezzo d'una equivalente partecipazione in iscritto.

VI. I Consigli Civici, dopo d'aver discusse le domande in Giunta doppia, potranno presentare al Prefetto le loro osservazioni con una memoria dalla medesima Giunta firmata, o per mezzo dei rispettivi Segretarj a ciò autorizzati con decreto degli stessi Consigli.

VII. Tanto i Consigli Civici, come i Comunali, dovranno pendente il termine come sovra prefisso informarsi o per se stessi, o per mezzo di altre persone probe, ed imparziali delle circostanze, che possono influire a determinare la loro adesione, od opposizione alla chiusura, e nel comparire perciò avanti al Prefetto dovranno far conto di tutte quelle particolarità, che per lo avanti soleano previamente accertarsi con una visita del luogo.

VIII. Ove i Consigli Civici, o Comunali riconoscano conveniente la chiusura, i Prefetti procederanno alla concessione nella forma, e colle cautele, che sotto verranno spiegate.

IX. Se l'opposizione degli uni, o degli altri fosse solo motivata sulla generica eccezione della diminuzione del pascolo comune, i Prefetti non dovranno far alcun caso di tal circostanza, e procederanno oltre, come nei casi di annuenza.

X. Ove gli ostacoli si facciano derivare dal concorrere nei territorj, che vogliono chiudersi alcune delle circostanze espressamente escluse dal Regio Editto, o da qualche altra particolar ragione, che a giudizio del Prefetto meriti maggior schieramento, dovrà comunicarsi senza ritardo al postulante il ragguaglio di siffatte difficoltà.

XI. Venendo queste dal postulante schiarite in modo, che i Consigli riconoscano l'errore di fatto, in cui poteano esser caduti, si procederà ai successivi atti: in caso contrario insistendosi dal postulante per la concessione, dovrà devenirsi ad una visita locale mediante periti da scegliersi d'accordo delle parti, ed in caso di discordia, d'Ufficio, i quali saranno incaricati di presentare il loro giudizio giurato sulle circostanze controverse.

XII. Basterà a tal oggetto, che i periti, dopo aver prestato il consueto giuramento di chiarire, e deporre la verità, si trasferiscano soli sul posto, senza che sia necessaria, come per l'addietro, la presenza della Curia, e del Censore locale, e senza che possano intervenire per se, o per altri i Consigli, od i postulanti.

XIII. Le spese di siffatta perizia saranno a carico dei postulanti, se però dal risultato della medesima apparisse, che l'opposizione fu impegnosa, o capricciosa, le spese cadranno sui membri opposenti degli stessi Consigli che dovranno in eguali porzioni sodisfarle del proprio.

XIV. Risultando dalla perizia, che le circostanze prevedute dal Regio Editto ostano alla domanda, i Prefetti la rigetteranno con loro

decreto: ove però le circostanze, che famulano l'opposizione fossero di dubbia qualità, o risultanza, trasmetteranno d'Ufficio le carte tutte al Vicerè, e si adatteranno poscia a quelle risoluzioni, che dal medesimo riceveranno.

XV. In caso contrario, in cui apparisca irragionevole l'opposizione, ed in quello sovra descritto della pronta, o combinata annuenza, dovranno i Prefetti accordare ai postulanti un dispaccio di concessione, nel quale saranno inseriti gli atti tutti in dipendenza di quanto sovra compilati.

XVI. Questo dispaccio conterrà il permesso, e facoltà a favore del postulante, o di chi per esso, di chiudere, cingere, o vallare il terreno di cui trattasi, nel modo prescritto dal Regio Editto.

XVII. Sarà espressa nel dispaccio la clausola, che non intendendosi con la facoltà della chiusura variato, alterato, o diminuito in conto alcuno il dritto, che il Signore del luogo potea avere, ed eserciva su quel territorio per la percezione dei dritti riguardanti il pascolo goduto dai Vassalli in quel tratto di terreno, rimane al proprietario, che chiude, l'obbligo istesso di ricognizione di tali dritti, come per lo avanti, e dovrà perciò, o continuare a corrisponderli sull'istesso piede, o divenire ad una convenzione col Signore del luogo per la riduzione dei medesimi ad un fisso canone, senza che possa il proprietario attendere alcuna esonerazione dalla maggior consolidazione del suo dominio derivante dalla chiusura.

XVIII. Le combinazioni per la fissazione di tali canoni, non meno che le ricognizioni degli attuali dritti tratterannosi privatamente fra il proprietario, ed il Feudatario; ed il corso, e risultato di tali concerti sarà indipendente dall'avviamento della concessione, alla quale si procederà.

XIX. Non potendosi divenire ad un mutuo accordo fra ambi, dovrà il postulante presentare la domanda relativa alla Delegazione stabilita con la Carta Reale firmata da Sua Maestà nel giorno d'oggi, la quale, udito il Signore, e verificati i rispettivi titoli, procederà a fissare la qualità del dritto antico, o il quantitativo del canone, al qual vuol ridursi, procedendo sommariamente, *et sola facti veritate inspecta*, e procurando previamente di far accondiscendere le parti ad un amichevole adeguamento.

XX. Dovendo questa Delegazione esser investita dell'autorità di Prefetto Pretorio, non ammetterassi dopo la decisione alcun richiamo, salvo il ricorso al Sovrano.

XXI. Nei dispacci di concessione sarà dopo la predetta clausola relativa alla conservazione dei dritti signorili dichiarata l'esistenza, e contenuto della predetta Carta Reale, acciò i postulanti sappiano la



traccia, che debbono seguire per garantire i loro dritti contro qualunque soverchia pretesa.

XXII. Le spese del dispaccio di concessione saranno regolate dalla Tariffa, che verrà pubblicata.

XXIII. I Viceprefetti sono, in caso d'impedimento dei Prefetti, autorizzati a tutte le incombenze e facoltà sovra descritte.

XXIV. Nei luoghi lontani dall'ordinaria residenza dei Prefetti, potranno i medesimi, od i Viceprefetti dopo aver ricevuto le petizioni delegare per la citazione dei Consigli, per ascoltare le loro risposte, per le comunicazioni reciproche in caso di amichevole adeguamento fra gli stessi Consigli, ed i postulanti, e per autorizzare le perizie nei casi della presente Istruzione contemplati, gli Uffiziali di giustizia locali, i quali rimetteranno poscia gli atti ai Prefetti, rimanendo in ogni caso riserbato privatamente alla Prefettura il dritto di conceder i dispacci permissivi, o di depellire la domanda.

XXV. Ad oggetto, che i Ministri di Giustizia locali siano appieno informati del corso dei provvedimenti verrà distribuito ad ogni Curia un esemplare delle presenti Istruzioni da custodirsi accuratamente, e consultarsi all'occorrenza per l'uniformità alle disposizioni, a qual fine anche i Prefetti nell'esaminare gli atti, ove incontrino qualche ommissione, od errore, ammoniranno seriamente i Ministri, e faranno loro riconoscere l'irregolarità commessa, la quale ove sia di natura tale da dover esigere la ripetizione dell'atto, verrà per ordine dello stesso Prefetto supplita a spese del Ministro, che ne fu in colpa.

XXVI. Dovrà egualmente distribuirsi a ciascun Consiglio Civico, o Comunitativo un esemplare delle presenti Istruzioni, ed i Segretarj in quanto a questi ultimi saranno particolarmente responsabili della conservazione.

XXVII. I Prefetti, ed i Ministri di Giustizia delegati nell'ascoltar le risposte dei Consigli Comunitativi, dovranno particolarmente ammonirli sullo spirito d'imparzialità, che deve diriggere ogni loro rilievo in siffatta materia, e far loro presente la massima utilità, che il Regno intero dee risentire dalla moltiplicazione delle chiusure; il savio scopo, che influì nelle provvide Sovrane deliberazioni; ed il vantaggio, che dee derivare al Comune, che rappresentano, ove mossi dal solo desiderio, e cognizione del bene dell'agricoltura concorrano anche i medesimi coll'esempio, coll'annuenza, e con privati suggerimenti a diffondere un sistema, senza il quale l'agricoltura, e l'industria Sarda non può sperare alcun maggior incoraggiamento.

XXVIII. Nell'articolo quarto della legge, si è stabilito, che le terre spettanti a' Comuni, e soggette a servitù di pascolo comune, non possano esser chiuse, o vallate, anche dopo domanda di Consiglio

raddoppiato, senza espressa superiore deliberazione. A spiegazione di siffatta riserva si dichiara, che per ora Sua Maestà non intende permettere, che siano chiusi, o vallati i terreni volgarmente in Sardegna conosciuti sotto il nome specifico di *Prati*, cioè di que' terreni, che spettano a comuni, e sono soggetti a servitù di pascolo comune pel bestiame *domito*, ma intende bensì permettere, che colle prescritte condizioni siano chiusi, o vallati i terreni, che spettando a Comuni erano finora soggetti a pascolo comune pel bestiame *rude*. La stessa dichiarazione si adatta pure alle facoltà mentovate nell'articolo quinto.

XXIX. Nel quinto caso in cui a tenore degli articoli V e VI della legge debba devenirsi al riparto dei terreni comunali, dovrà prima di eseguirsi il medesimo fra i Capi di casa riserbarsi una porzione del terreno da dividere, non minore d'un decimo, non maggiore d'un terzo, la quale sarà dal Vicerè destinata a favore del Signore, del Paroco, della Chiesa, delle Scuole, dei Monti Granatici, e Nummarj, ed altri pubblici stabilimenti, od anche a concessione da farsi per introduzione di nuovi coloni, e di migliori colture, l'assegnazione sarà maggiore della comune, e ne sarà regolato ad arbitrio del Vicerè il quantitativo a seconda delle concorrenze, ed a tenore delle circostanze locali, riserbata a Sua Maestà la decisione in caso di dubbio, o contestazione.

XXX. L'eguaglianza delle quote fra i Capi di famiglia non si calcolerà sul rapporto dell'estensione territoriale, ma sul valore approssimativo de' diversi assegnamenti, i quali, nel caso non possa adottarsi altro mezzo soddisfacente di equitativo riparto, potranno distribuirsi in altrettanti lotti, per essere quindi estratti a sorte, a tenore delle disposizioni, che darannosi nei casi particolari dal Vicerè.

XXXI. Allorquando in conformità all'articolo quinto della legge il progetto di riparto sarà fatto dalla Comunità, dovrà il Prefetto riunire tutte le notizie tendenti a farne conoscere il merito, od i difetti, e trasmettere quindi le carte al Vicerè, al quale è riserbata la facoltà di approvarlo, o modificarlo, avuto specialmente riguardo al parziale riparto contenuto nell'articolo 29, al quale, ove la Comunità non stimasse di occuparsene, dovrà supplirsi dal Vicerè, per il che dovrà il Prefetto estendere anche a tale articolo le sue osservazioni, e proposte.

XXXII. Occorrendo il caso preveduto dall'articolo VI della legge in cui i Capi di casa ricorran per ottenere il riparto, dovrà il Prefetto congregare le persone più probe, e più informale del paese in numero di almeno dieci, e procedere con accordo delle medesime

alla formazione di un progetto di riparto: in questo saranno osservate le basi prescritte dalla legge, e comprese le porzioni assegnate dal precedente articolo 29, e verrà quindi trasmesso egualmente al Vicerè, dal quale dipende anche in questo caso ogni decisiva determinazione.

XXXIII. Le liti ora pendenti per causa di chiusure pretese illegitime, ove dipendano da quistione sulla proprietà del terreno, o da usurpazione di territorio altrui, dovranno continuarsi, e decidersi a norma dei rispettivi dritti: resteranno però abolite quelle nelle quali l'eccezione degli opposenti si faccia derivare dalla diminuzione del pascolo comunale prodotta dalla chiusura.

Date in Torino il quattordici novembre 1820.

*D'ordine di SUA MAESTA'*

BALBO

Questo Regio provvedimento venne pubblicato con Pregone Viceregio del 4 aprile 1823, a norma delle ordinazioni Sovrane del 27 novembre 1821, e 21 gennaio 1822.

*Pregone di Sua Eccellenza il Signor Incaricato delle funzioni di Vicerè Conte Roberti di Castelvèro con cui si pubblica la Carta Reale 7 Maggio 1830 relativa al Regio Editto 6 Ottobre 1820 sulla chiusura dei terreni; in data 25 Giugno 1830.*

NOI DON GIUSEPPE MARIA ROBERTI  
CONTE DI CASTELVERO ECC.

Per meglio regolare la facoltà di chiudere i terreni portata dal Regio Editto 6 Ottobre 1820, S. M. si è degnata sanzionare le analoghe disposizioni contenute nella Carta Reale 7 Maggio ultimo scorso, che è del tenore seguente.

IL RE DI SARDEGNA,  
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME.

Illustre Conte Don Giuseppe Maria Roberti di Castelvèro, Cavaliere dell'Ordine Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, ecc.. Nell'occasione, in cui è stata riferita la contestazione insorta tra vari particolari di Sinnai, che praticarono chiusure di terreno in un distretto di quel Villaggio, ed il Consiglio Comunale del medesimo luogo, il quale si è creduto in ragione di opporsi all'effettuazione di dette chiusure, siamo stati informati, che tale contesa ha dato luogo ad un conflitto di giurisdizione tra il Magistrato della Reale Udienza, e l'Intendente Generale, ai quali, a tenore dei casi rispettivamente assegnati dal Regio Editto 6 Ottobre 1820 spetta la cognizione delle contese, che insorgono in materia di chiusure. Premendoci non meno di scansare la rinnovazione di altri conflitti di giurisdizione, che di andar all'incontro degli inconvenienti, i quali deggono derivare dall'abuso, che talvolta può da alcuni proprietarj farsi delle facoltà concesse dall'articolo primo del Regio Editto 6 Ottobre 1820, evitando, col pretesto della piena loro proprietà sui terreni da chiudersi, di assoggettarsi a quelle sagge cautele, che la legge ha concesso all'autorità economica, abbiamo riconosciuto conveniente di dare alcuni nuovi provvedimenti, onde conciliare le disposizioni del predetto Regio Editto con le regole dei giudizi, e di mettere ad un tempo in armonia coi dritti della piena proprietà dei privati quelli del pubblico. Mentre pertanto abbiamo inteso con soddisfazione, che Voi abbiate molto opportunamente dato lo speciale incarico al Giudice relatore della causa sumentovata di recarsi sul luogo, e di dare nella qualità di Viceregio Delegato i provvedimenti, che crederà del caso

senza pregiudizio della contestata giurisdizione, siamo venuti nella determinazione di dare in aggiunta al disposto del precitato Editto alcune relative disposizioni per casi avvenire. Quindi è che per la presente di certa Nostra scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordinato quanto segue.

I. Qualunque proprietario che intenda prevalersi del beneficio dell'articolo 1. del Regio Editto 6 Ottobre 1820 per chiudere terreni di sua piena proprietà, dovrà, prima d'intraprendere la chiusura, denunciare in iscritto all'Intendente della Provincia, in cui sono li medesimi situati, la presa determinazione di chiuderli, specificando esattamente la posizione, estensione, e limitazione degli stessi terreni.

II. L'Intendente della Provincia con apposito suo decreto farà pubblicare nel Comune, nel cui territorio esistono li beni da chiudersi, la sumentovata dimanda del proprietario, invitando il Comune a presentare le di lui opposizioni, ove creda di avere sù detti beni dritto di servitù di pascolo, abbeveratojo, fontana, o simile, entro il perentorio termine di giorni venti.

III. Dopo pubblicata la denuncia succennata, risultando da uno speciale certificato del Segretario dell'Intendenza sumentovata di non esservi stata entro il suindicato termine di giorni venti opposizione alcuna, il proprietario senza bisogno di alcun'altra formalità, o licenza, potrà liberamente chiudere, cingere, o vallare il suo terreno, salvi però sempre i particolari dritti del terzo.

IV. Nel caso, in cui il Comune credasi assistito in ragione per opporsi al chiudimento di qualche terreno, dovrà il medesimo presentare entro il termine sovra stabilito le sue opposizioni al Segretario dell'Intendenza per mezzo di semplice memoria.

V. L'intendente dovrà esaminare, se le accennate opposizioni riflettono alla libertà, e proprietà dei terreni, oppure alla maggior, o minor convenienza della chiusura. Nel primo caso, ove il proprietario edotto di tali oposizioni e pretese del Comune, persista a sostenere, che il terreno, che intende chiudere è di perfetta sua proprietà, e non sottoposto ad alcuna servitù di pascolo, abbeveratojo, od altra verso il pubblico, e per altra parte non riesca all'Intendente di comporre amichevolmente tale differenza tra le parti, sarà tenuto l'Intendente predetto di rimandare il proprietario, e la Comunità ad esperire dei loro dritti avanti il Giudice competente. Nel secondo caso prementovato dovrà procedere a norma dell'articolo 2 del succitato Regio Editto, e delle relative istruzioni.

VI. Tanto però in un caso, che nell'altro avanti espressi non potrà il proprietario chiudere il terreno, di cui si tratta, primachè siano dal Giudice competente risolte le fatte opposizioni, o che siasi

ottenuto il Dispaccio contemplato nell'articolo 6 delle istruzioni annesso all'Editto prementovato.

VII. Nel resto è Nostra intenzione, che rimangano in pieno vigore le disposizioni emanate in ordine ai terreni, sui quali non presentasi alcuna contestazione per ragione delle servitù enunciate nell'articolo 2 del citato Editto.

Vi incarichiamo di mandare ad esecuzione, e di render pubbliche con Vostro Pregone le avanti espresse Nostre disposizioni facendo a tal uopo registrare la presente ove convenga; che tale è Nostra mente. Dat. Genova il sette di Maggio mille ottocento trenta.

CARLO FELICE

BARBAROUX

In esecuzione pertanto dei venerati Sovrani ordini mandiamo pubblicarsi il presente coll'inclusa Carta Reale, nei luoghi, e modi soliti, e prestarsi fede come all'originale alle copie impresse in questa Reale Stamperia.

Cagliari li 25 Giugno 1830.

ROBERTI

RANDACIU

# P R E G O N E

DI SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR INCARICATO DELLE FUNZIONI DI VICERÈ

CONTE ROBERTI DI CASTELVERO

Con cui si pubblica la Carta Reale 7. Maggio 1830.


relativa al Regio Editto 6. Ottobre 1820.

sulla chiusura dei terreni.

---

*In data 25. Giugno 1830.*

---



CAGLIARI

---

NELLA REALE STAMPERIA

*Pregone di sua Eccellenza il Signor Incaricato delle Funzioni di Vicerè Conte Roberti di Castelfero con cui si pubblica la Carta Reale 7 Gennaio 1831 per la chiusura dei terreni: in data 9 Febbraio 1831.*

NOI DON GIUSEPPE MARIA ROBERTI  
CONTE DI CASTELVERO ECC.

S. M. intesa a rendere maggiormente proficua, e meno soggetta ad abusi la chiusura dei terreni autorizzata col Regio Editto 6 Ottobre 1820 si degnò decretare i provvedimenti contenuti nella infratennorizzata Carta Reale del 7 scorso Gennajo.

IL RE DI SARDEGNA,  
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME

Illustre Conte Don Giuseppe Maria Roberti di Castelfero, Cavaliere dell'Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc.. Ci è stato rappresentato, che nell'eseguimento della Regia legge del 6 Ottobre 1820 riguardante alla chiusura dei terreni aperti nel Regno Nostro di Sardegna, sperimentansi soventi volte gravi inconvenienti, sia per opera dei pastori, i quali profittando delle accidentali, o dolose distruzioni di qualche parte delle fatte chiudende, introducono il loro bestiame al pascolo in quei terreni, sia per opera dei proprietarj stessi dei terreni chiusi, dai quali si commette l'abuso di quelli tenere a puro uso di pascolo, e ciò nulla meno di mandare, come praticavano per lo passato, tutto il loro bestiame al pubblico pascolo, il quale per loro opera trovasi più limitato. Volendo Noi andare al riparo di simili inconvenienti, Ci siamo accinti a dare le occorrenti disposizioni in proposito. E perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato, e stabilito, come per la presente ordiniamo, e stabiliamo quanto segue.

ART. I

Chiunque ardirà di distruggere le chiusure dei terreni di qualunque sorta esse siano incorrerà nelle pene prescritte dall'articolo 1977 del Codice di leggi.

ART. 2

È vietato ad ognuno d'introdurre il bestiame al pascolo nei terreni chiusi, anche allorquando la chiusura si trovi per qualche acci-



dente distrutta, e ciò soto pena delle tenture, e macchizie a norma delle Leggi, salvochè dal pastore del bestiame colto in contravvenzione si provi d'essere stata la chiusura distrutta già da tre giorni prima, e di non essersi il proprietario curato di ristabilirla.

ART. 3

È pure generalmente proibito ai proprietari, che chiusero i loro terreni, in seguito all'emanazione del Regio Editto 6 Ottobre 1820, e che tuttavia li tengono a puro pascolo, di mandare il loro bestiame ai pascoli pubblici, eccettuato il caso, che ne ottengano dall'Intendente della Provincia l'autorizzazione, il quale, nel concederla, dovrà tener conto della quantità delle terre chiuse, del pascolo rimanente libero al pubblico, e del bestiame a cui bisogni deesi provvedere.

Vi incarichiamo di mandare ad esequimento le avanti espresse Nostre disposizioni, rendendole pubbliche con un apposito Vostro Pregone, e facendo a tal'effetto registrare la presente, dove convenga. Che tale è Nostra mente. Dat. Torino il sette di Gennajo mille ottocento trentuno.

CARLO FELICE

FALQUET

*Razan Segr.*

Ed affinchè abbiano il dovuto esequimento tali Sovrane disposizioni, mandiamo pubblicarsi il presente con essa Carta Reale nei luoghi, e modi consueti, e prestarsi fede come all'originale alla copia impressa nella Reale Stamperia.

Dat. Cagliari il 9 Febbrajo mille ottocento trentuno.

ROBERTI

RANDACIU

*Pregone di Sua Eccellenza il Signor Vicerè Cav. Montiglio d'Ottiglio, e Villanova con cui si danno alcune disposizioni relative alle demolizioni delle chiudende eseguite in alcune Provincie del Regno, ed altri provvedimenti concernenti le chiusure illegali fatte: in data 21 Agosto 1832.*

NOI DON GIUSEPPE MARIA MONTIGLIO  
D'OTTIGLIO, E VILLANOVA ECC.

Sui pervenutici rapporti, che in qualche contrada del Regno, e singolarmente nella Provincia di Nuoro, fossero seguite unioni di molte persone per diroccare, ed incendiare a meleficio le mura, e siepi delle chiudende, con grave danno dei proprietarj, e scapito della pubblica, e privata sicurezza sotto colore che in simili chiusure vi sia stata abusiva usurpazione, abbiamo tosto colà spedito un Nostro special Delegato staccato da questo Real Consiglio nella persona del Giudice Don Antonio Rodriguez, onde prendere esatta cognizione di questi disordini, ed insieme delle vere cagioni dalle quali procedessero, avendolo ad un tempo munito delle opportune facoltà non tanto a contegno dei facinorosi, quanto anche per provvedere agli abusi, che mai contro il diritto, e la legge si fossero in dette chiudende introdotti.

Avevamo quindi ragione di andar persuasi, che essendo con ciò cessato ogni pretesto al mal fare, si sarebbero codesti scongiati ricreduti, ritornando all'ordine.

Avvegnachè Noi quanto giusti, e severi nel promuovere la punizione degli autori, ed instigatorj primarj di queste violenze, altrettanto Ci eravamo proposto di essere indulgenti verso gli altri, comechè colpevoli più per l'altrui maligna seduzione, che per proprio sentimento.

Essendoci però risultato, che compresi forse dal timore dello incorso castigo, loro fatto più grande dai seduttori suddetti interessati a conservarli disubbidienti, sulla falsa speranza d'andar essi pure impuni, continuino tuttora non pochi a rimanere riuniti lontani dalle proprie abitazioni.

Abbiamo creduto opportuno di rendere pubbliche le Nostre intenzioni, acciocchè conoscano i traviati quanto sia per essi indulgente il Nostro cuore, restituendosi prontamente ai loro focolari, e vieppiù biasimevole per le bugiarde loro insinuazioni, e perseveranza nel male, la condotta dei seduttori.

Nello stesso tempo vogliamo pure sia nota ai proprietarj dei chiusi l'alta disapprovazione, che eccitò nel cuor Nostro l'avidità di taluni,

che si fecero lecito di rinserrare di propria autorità lati fondi inchiudendovi terreni altrui, o comunali, e persino pubbliche strade, ed indispensabili comuni abbeveratoj; e fermo il proposito Nostro di richiamare ognuno agli invariabili principj del giusto.

Chepperò di Nostra autorità, e col parere del Supremo Magistrato della Reale Udienza, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto infra segue.

#### ART. 1

Coloro, che avranno in qualunque modo dato mano alla distruzione di muri, o siepi cingenti le così dette Tanche saranno puniti colla severità propria dei misfatti, che si gravemente attentano alle Leggi dell'ordine, ed al sacro dritto dell'altrui proprietà.

E coloro che vi avranno dato mano in unione di tre, o più persone, saranno puniti secondo le circostanze con pene corporali estensibili sino alla morte naturale, a termini delle Leggi del Regno.

#### ART. 2

Ordiniamo l'immediato scioglimento d'ogni unione di persone dirette alla distruzione di dette tanche, od ad ogni altro mal fine sotto le dette pene, ed altre a Noi arbitrarie a tenore dell'esigenza dei casi applicabili nel modo più pronto, e sommario, e di doversi pure astenere da ogni ulteriore disordine sotto la stessa comunicazione.

Vogliamo però per un benigno riguardo ai traviati, che coloro, i quali non essendo dei capi primarj, e fautori principali di dette unioni a maleficio, nè rei d'altri delitti, saranno ubbidienti a questi Nostri comandi e si restituiranno tosto alle loro case, ed abitazioni non più tardi di giorni otto dalla pubblicazione del presente, non sieno ricercati altrimenti per qualunque pena, che avessero potuto incorrere per dette unioni.

#### ART. 3

Autorizziamo i Consigli comunali, ed in caso di negligenza i particolari, ed ogni altro interessato, a denunziare al detto Nostro Delegato le chiusure, nelle quali senza titolo fossero state incorporati terreni comunali o d'altrui privata proprietà, pubbliche strade, perenni ed indispensabili abbeveratoj, o selve ghiandifere, per le opoportune provvidenze, al qual effetto confermiamo al medesimo Delegato le già confertegli facoltà.

E rispetto a quei luoghi, in cui non fosse possibile al Nostro Delegato di trasferirsi, o non fosse comodo alle parti di avere ac-

# P R E G O N E

DI SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR VIGERÈ

CAV. MONTIGLIO D'OTTIGLIO,

E VILLANOVA

Con cui si danno alcune disposizioni relative  
alle demolizioni delle chiudende eseguite  
in alcune Provincie del Regno,  
ed altri provvedimenti concernenti  
le chiusure illegalmente fatte.

---

*In data 21. Agosto 1832.*

---



C A G L I A R I

---

DALLA STAMPERIA PAUCHEVILLE

cesso, lasciamo aperta la via dell'immediato ricorso a Noi, che conosciuti, e verificati i gravami nel modo più spedito, ed, ove d'uopo, per mezzo anche di special Delegato sul luogo, provvederemo ad ogni compimento di giustizia.

ART. 4

Vogliamo in fine, che i terreni, che verranno riconosciuti illegalmente stati chiusi di ragione dei comuni, vengano tosto restituiti ai pubblici pascoli, onde reintegrare in questo modo le terre comunali nel loro primitivo stato, rimanga illeso il dritto di compartecipazione, e riparto nei diversi capi di famiglia, al quale, in esecuzione dell'Editto delle Chiudende, si devertà senza ritardo, e che li terreni di privata proprietà sieno restituiti ai loro legittimi padroni.

Mandiamo pertanto di pubblicarsi il presente nei modi, e Luoghi soliti, ed alla copia impressa nella Stamperia Paucheville prestarsi la stessa fede che all'originale.

Dat. Cagliari li 21 Agosto 1882.

G. MONTIGLIO

V. LEARDI Regg.

V. GERANZANI Regg. l'Uff. F. G.

*Isola Segr.*